


Potere di mercato del committente e false cooperative: un'analisi interdisciplinare

di Maria Rosa Battaglion*, Lucio Imberti**

Ricevuto il 4.2.2026 – Accettato il 23.2.2026

Riassunto. Il saggio si domanda se e come la disciplina dei rapporti e del mercato del lavoro possa efficacemente orientare gli operatori economici verso scelte volte a privilegiare la regolarità del lavoro. Prendendo le mosse dal caso emblematico delle cooperative – e dal frequente uso distorto di tale forma societaria per eludere non solo la tutela dei lavoratori, ma anche il corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali – l'indagine affronta la questione dell'effettività delle discipline (giuslavoristiche, penalistiche e tributarie) volte a regolare il mercato del lavoro e della loro capacità di sanzionare efficacemente la violazione delle norme. In questo senso, alla prospettiva giuslavoristica si affianca una prospettiva di analisi microeconomica, che, facendo riferimento alla teoria dell'agenzia, evidenzia come asimmetrie informative, problemi di incentivazione e carenze nei meccanismi di monitoraggio favoriscano comportamenti opportunistici e processi di selezione avversa. In tali contesti, la competizione sul prezzo tende a trasferire il rischio economico lungo la filiera fino ai lavoratori, alimentando lavoro povero e *dumping* sociale. Il saggio si chiude con sintetiche riflessioni dedicate anche a valutare in che misura un'efficace regolazione del lavoro possa contribuire a una leale concorrenza tra imprese.

Parole chiave: Regolazione del lavoro; Violazione delle norme; Effettività del sistema sanzionatorio; Strategie imprenditoriali e manageriali; Concorrenza tra imprese.

 Copyright © FrancoAngeli. This work is released under Creative Commons Attribution - Non-Commercial – No Derivatives License. For terms and conditions of usage please see: <http://creativecommons.org>

* Professoressa associata di Economia applicata presso il Dipartimento di Scienze economiche dell'Università di Bergamo, Via dei Caniana 2, 24127 Bergamo. E-mail: maria-rosa.battaglion@unibg.it.

** Professore ordinario di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bergamo, Via G.B. Moroni 255, 24127 Bergamo. E-mail: lucio.imberti@unibg.it.

Il saggio è stato sviluppato nell'ambito del progetto di ricerca PRIN 2022 – *NetWork – Business networks and employment support* (Coordinatore nazionale: prof. Ilario Alvino, coordinatore dell'unità dell'Università di Bergamo: prof. Lucio Imberti). Pur essendo il saggio frutto di una riflessione comune dei due autori, in fase di stesura Lucio Imberti ha redatto i §§ 1, 2, 3; Maria Rosa Battaglion i §§ 4 e 5; il § 6 è stato redatto congiuntamente e condiviso dai due Autori.

Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali 2026, (ISSN 1720-4321, ISSN e 1972-5507)
DOI: 10.3280/GDLoa2026001

Copyright © FrancoAngeli This work is released under Creative Commons Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives License.
For terms and conditions of usage please see:
<http://creativecommons.org>

Abstract. Market power of the client and fake cooperatives: an interdisciplinary analysis. The essay examines whether and how the regulation of labour relations and labour markets can effectively steer economic operators toward choices that prioritise compliance with labour standards. Taking as its starting point the emblematic case of labour cooperatives – and the frequent misuse of this legal form to evade not only workers’ protections but also fiscal and social security obligations – the analysis addresses the issue of the effectiveness of labour, criminal, and tax regulations aimed at governing the labour market, as well as their capacity to sanction violations effectively. Alongside the labour law perspective, the essay adopts a microeconomic approach which, drawing on agency theory, highlights how information asymmetries, incentive problems, and weaknesses in monitoring mechanisms foster opportunistic behaviour and adverse selection processes. In such contexts, price-based competition tends to shift economic risk along the supply chain onto workers, thereby fuelling in-work poverty and social dumping. The essay concludes with brief reflections on the extent to which effective labour regulation can also contribute to fair competition among firms.

Keywords: Labour regulation; Enforcement of labour law; Regulatory compliance; Entrepreneurial and managerial strategies; Competitive distortions.

1. L’oggetto dell’indagine: possono le regole che disciplinano i rapporti di lavoro e il mercato del lavoro orientare le scelte degli operatori economici? Se sì, come? 2. Il caso emblematico dell’abuso della forma societaria cooperativa. 3. Il costo della “trasgressione” e la scelta più conveniente. 4. La prospettiva microeconomica, la teoria dell’agenzia e le ambiguità del modello cooperativo. 5. Le patologie dei contratti di appalto e di somministrazione. 6. Monitoraggio e sanzioni, effettività della regolazione, concorrenza tra imprese: profili conclusivi.

1. Il presente contributo intende concentrarsi – con uno studio volutamente e convintamente interdisciplinare – su una questione centrale nel rapporto tra diritto (del lavoro, ma non solo) ed economia. In estrema sintesi ci si domanda: possono le regole che variamente disciplinano i rapporti di lavoro e il mercato del lavoro contribuire a orientare le scelte degli operatori economici? Se sì, come?

La prima parte dell’analisi verrà condotta dal punto di vista giuslavoristico, la seconda attraverso la prospettiva dell’economia del lavoro e dell’economia applicata, per poi giungere a formulare osservazioni finali condivise volte anche a valutare in che misura un’efficace regolazione del lavoro possa contribuire a una leale concorrenza tra imprese.

Tali profili di ricerca verranno trattati tenendo in particolare considerazione il profilo dell’effettività ovvero della reale capacità delle discipline legislative – non solo giuslavoristiche, ma anche penalistiche e tributarie, tra loro spesso combinate, nonché dei relativi sistemi di controllo e delle misure sanzionatorie – di indurre gli operatori economici a optare per scelte che privilegino la regolarità del lavoro, soprattutto nell’ambito dei fenomeni di decentramento produttivo più fortemente soggetti al rischio di *dumping* sociale, nonché alla concomitante concorrenza sleale tra imprese alimentata anche attraverso la corsa “al ribasso” sul costo del lavoro.

A tale riguardo, si intende dedicare specifica attenzione al «ruolo che [...] gioca l’impresa, che c’è dietro al datore di lavoro in quanto soggetto economico che è in competizione con le altre imprese e che svolge tale ruolo anche manipolando [...] le

condizioni concorrenziali» e a «ciò che avviene a monte della relazione tra il singolo lavoratore e imprenditore»¹, attraverso le decisioni imprenditoriali della proprietà o, più spesso, dei *manager* delle società.

2. Al fine di sviluppare l'indagine si utilizzerà il caso emblematico delle cooperative, prese in esame dal duplice punto di vista giuridico e fenomenico.

Numerosi casi balzati «ai disonori della cronaca»² indicano chiaramente che da qualche tempo il termine “cooperative” spesso non rimanda più alla tradizionale e originaria idea solidaristica e di condivisione dell'impresa tra le persone che vi operano, ma inverte il suo significato storico, essendo piuttosto sinonimo di precarietà e disagio³.

Tali manifestazioni della “falsa cooperazione” non sono, peraltro, nuove e, purtroppo, non sono state contrastate in modo adeguato ed efficace con controlli e sanzioni: basti riflettere che già negli anni '50 del secolo scorso – come emerge chiaramente dagli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia (c.d. Commissione Rubinacci) – si registrava con rilevante frequenza nel sistema produttivo italiano, e in particolare nel settore degli appalti, la coesistenza tra cooperative genuine e false cooperative, che «hanno di cooperativistico solo la ragione sociale; mentre, in realtà, sono degli organismi di cui si valgono alcuni individui per realizzare guadagni non sempre leciti»⁴.

A oltre sessantacinque anni di distanza, tale Relazione mantiene, purtroppo, una sorprendente attualità. Vi si osservava, infatti, ancora che: «il sistema cooperativistico è assai diffuso negli appalti di lavoro, anche perché le cooperative di lavoro sono particolarmente idonee per l'effettuazione di certi lavori soprattutto per quelli di manovalanza e di facchinaggio. Vi è, anzi, una tradizione in questo genere di cooperative anche al di fuori del settore industriale; e le organizzazioni sindacali lo hanno ampiamente riconosciuto. Viene, qui, messa in rilievo la documentazione sulle cooperative normali, le quali assumono lavori di loro competenza e che, quindi, esplicano una funzione connaturale con il movimento cooperativistico. Vi potrà essere un problema di trattamento, in determinati casi, ma assai spesso, nelle vere cooperative, i lavoratori riescono ad avere un guadagno soddisfacente soprattutto se vi è un lavoro continuo e ricercato»⁵.

Tuttavia, rilevava poi la Relazione, «come vi sono le imprese e le cooperative serie, così vi sono le imprese e le cooperative di comodo. Queste ultime sono solo formalmente cooperative, ma servono soprattutto a individui di pochi scrupoli per trarre un lucro attraverso l'elusione dei contratti e delle leggi sociali [...]. Questo è certamente un grave fenomeno e le organizzazioni sindacali sono state unanime nel

¹ Nogler, 2022, rispettivamente 158 e 161.

² L'espressione, sia pur riferita ad altre vicende, si deve a Sapelli, 2006, 5.

³ Scarpelli, 2006, 70.

⁴ Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, 1959, 191.

⁵ Ivi, 195.

sostenere la necessità che esso sia eliminato nello stesso interesse del movimento cooperativistico. Si invoca, in merito, l'applicazione severa delle leggi esistenti e delle varie circolari ministeriali per modificare la situazione determinatasi»⁶.

E ancora, la Relazione – riportando il punto di vista della Camera del Lavoro di Venezia – soffermava l'attenzione sulla «aggravante che la violazione della legge e l'illecito lucro vengono mascherati dalla forma della cooperazione, la quale, da forma superiore e più civile, è stata degradata a coprire loschi interessi. Tali cooperative hanno raggiunto punti veramente scandalosi, tanto che in un certo caso si è arrivati, perfino, a fare la pubblicità sul giornale economico della Camera di commercio. Infatti, su detta pubblicazione si può leggere “carico e scarico e prestazioni di manodopera”. Ci si sente talmente sicuri, che la legge non viene fatta osservare, che si dà pubblicità all'illecito, che si propaga fra i datori privati la esistenza di una organizzazione che è stata creata per l'evasione della legge e per consentire l'assunzione della manodopera alle condizioni più vantaggiose»⁷.

Sembra allora di sentire l'eco di queste parole nelle osservazioni di un attento operatore e studioso della cooperazione, il quale osserva come sia consistente il numero di società cooperative «costituite al solo scopo di poter meglio sfruttare i lavoratori trincerandosi dietro il paravento della forma cooperativa, nelle migliori delle ipotesi, mentre nelle peggiori si assiste a veri e propri fenomeni di illegalità, dove vengono eluse le principali disposizioni di legge e non vengono adempiuti nemmeno gli obblighi previdenziali. In questi casi i legali rappresentanti sono spesso dei semplici prestanome, e le cooperative vengono poste in liquidazione prima ancora che l'Inps dia inizio alle procedure di recupero dei contributi omessi. Ovviamente, in questi casi i soci non hanno alcuna reale possibilità di incidere sulla gestione societaria, convinti perlopiù di essere dei semplici lavoratori dipendenti con meno diritti per il solo fatto di lavorare per un'azienda cooperativa. Il fenomeno è peraltro evidente. Quante volte gli (pseudo) soci lavoratori non hanno la più pallida idea di cosa sia una cooperativa essendo stati associati alla compagine sociale con artifici, a loro insaputa, o comunque in modo tale che non si crei in loro la consapevolezza del proprio status di socio? L'aspetto più grave è che purtroppo nel quotidiano si assiste a una sorta di “legittimazione”, spesso anche in buona fede, dovuta alla convinzione che le regole delle cooperative siano queste, e non quelle di legge. Quante volte si sentono frasi del tipo: “La cooperativa del sig. ...” o “Il titolare della cooperativa ...”? Frasi che evidenziano una percezione errata del fenomeno. Io stesso [...] mi trovo spesso di fronte soggetti che vogliono “aprire” una “loro” cooperativa e quando provo a spiegare che le cose sono un po' diverse da come le intendono, in genere mi sento rispondere la solita frase: “Ma se lo fanno tutti...”⁸.

Ora, proprio questa diffusa sostanziale “legittimazione” delle false cooperative – in primo luogo ai danni degli (pseudo) soci lavoratori e delle vere cooperative – ha portato all'inquinamento della concorrenza, soprattutto nel settore degli appalti «laddove i servizi sono ad alta intensità di lavoro e il costo di quest'ultimo gioca un

⁶ Ivi, 198.

⁷ Ivi, 200.

⁸ Vedani in Scarpelli, 2006, 74-75.

ruolo fondamentale (pulizie, guardianaggio, facchinaggio ecc.) e dove, ovviamente, le false cooperative hanno buon gioco a operare»⁹.

Nello stesso senso, in ambito giuslavoristico si è rilevato come sia «proprio nelle cooperative di produzione e lavoro, nelle cooperative di comodo, [...] e nelle cooperative di fatto tra lavoratori che si sono verificate – e si verificano tutt’oggi – le più insidiose e deprecabili forme d’interposizione»¹⁰, attraverso la prassi illegittima dei «rapporti di fornitura di manodopera da parte di faccendieri – sovente celati dietro il velo di una sedicente “agenzia” o di una cooperativa di produzione e lavoro – privi di alcuna competenza tecnica specifica, la cui unica abilità consiste nel reperire e avviare al lavoro lavoratori disposti a rinunciare agli ordinari standard di trattamento»¹¹. E ancora, un altro rimpianto Autore ha osservato che «si è ampiamente diffuso, soprattutto in certe aree e settori produttivi, un ricorso del tutto improprio allo strumento cooperativistico, avulso da genuine finalità mutualistiche, al solo scopo di occultare, dietro lo schermo del rapporto societario, rapporti di lavoro subordinato, col consueto obiettivo di aggirare la relativa disciplina. Nei frequentissimi casi del genere la cooperativa agisce solitamente come fornitrice di mere prestazioni di lavoro a un altro imprenditore»¹².

Circolano, addirittura, mezzi commerciali e vengono distribuiti volantini pubblicitari di (false) cooperative con informazioni propagandistiche di questo tenore: “manodopera a giornata, primo giorno gratuito, lavori di ogni tipo”, a cui segue l’indicazione delle attività espletate, con una gamma di prestazioni che vanno dalla vigilanza non armata alle pulizie, dalla derattizzazione fino alle saldature. In questi casi, evidentemente, la cooperativa viene (illegittimamente) utilizzata dai committenti quale “serbatoio di manodopera” ovvero mera fornitrice di lavoratori in sostituzione delle agenzie di somministrazione di lavoro, autorizzate a operare ma certamente più costose. Tale situazione risulta frequente, non solo nell’ambito della logistica, dei trasporti e del facchinaggio, ma anche nello stesso settore industriale, in cui la c.d. “squadretta” della cooperativa viene messa a lavorare fianco a fianco con i dipendenti della committente per far fronte a punte di attività o per riuscire a rispettare i tempi di consegna di una commessa. In quest’ultima ipotesi, peraltro, l’inserimento della cooperativa nel ciclo produttivo avviene talora senza la sostanziale opposizione delle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda committente.

Inoltre, all’adozione puramente formale dello schema mutualistico, le (false) cooperative fanno spesso seguire anche l’utilizzo strumentale delle regole del diritto societario e della l. 142/2001 per ottenere un risparmio di spesa sul costo del lavoro degli (pseudo) soci lavoratori: frequente è, ad esempio, il caso in cui l’assemblea dei soci delibera – avvalendosi di quanto previsto dall’art. 6, c. 1, lett. *d* ed *e* della l. 142 – trattamenti peggiorativi rispetto a quelli previsti dai Ccnl di riferimento in ragione di un asserito stato di crisi aziendale. Considerato che molti (pseudo) soci lavoratori sono stranieri, non parlano italiano e sono per lo più ignari delle regole che governano una vera cooperativa, le delibere assembleari non sono altro che decisioni dei presidenti padroni che usano “impropriamente” lo strumento delle assemblee.

⁹ Ancora Vedani in Scarpelli, 2006, 77.

¹⁰ Tiraboschi, 1994, 562.

¹¹ Ichino, 1997, 517.

¹² Roccella, 2010, 63-64.

Più in generale, la prassi fa registrare una multiforme fenomenologia di violazioni o elusioni della legge poste in essere dalle false cooperative. Solo per ricordarne alcune, che ricorrono con particolare frequenza, si possono citare: la sistematica omissione degli adempimenti fiscali e previdenziali, a cui segue la formale cessazione dell'attività prima dell'accertamento degli enti preposti e della revisione biennale (l'attività in realtà continua attraverso il mero mutamento della ragione sociale e degli amministratori); la periodica trattenuta in busta paga di quote associative mensili a carico degli pseudo soci lavoratori, con conseguente decurtazione dei trattamenti retributivi formalmente dovuti; la corresponsione di quote significative della retribuzione sotto la voce "indennità di trasferta" o "anticipo ristori", per la quale non è previsto il versamento di contributi. In proposito, è stato poi efficacemente osservato come «bisognerà prima o poi riconoscere che il problema del *dumping* contrattuale [...] consiste nella [...] proliferazione di contratti (le sigle sono arcinote a qualsiasi operatore), soprattutto nel settore cooperativo, con minimi retributivi risibili e sotto la soglia della sopravvivenza (certi livelli prevedono una retribuzione mensile lorda a tempo pieno di poco superiore agli 800 euro, per un netto inferiore ai 600!). Sono questi contratti (a cui la crisi economica ha fornito una parvenza di giustificazione) che da tempo e con un crescente successo (tale da elevarne la soglia di rappresentatività) stanno minando il tessuto produttivo più sano e regolare del Paese, rappresentando un ostacolo alla concorrenza seria. Un'annotazione: con qualche mirato "obolo", queste sigle [...] hanno costituito strutture bilaterali, con le quali sono in grado di certificare i contratti di appalto e i regolamenti di cooperativa. Una seconda annotazione: non di rado tali trattamenti retributivi "minimalisti" si accompagnano poi a forme di esplicita elusione fisco-previdenziale, con trattamenti integrativi ipoteticamente neutri ma altrettanto infondati (rimborsi spese, trasferte, ecc.) quando addirittura non direttamente con erogazioni "a nero"», ovvero ad «inquadramenti "fantasiosi" di soci cooperativi (presunti artigiani, commercianti, autonomi anomali, con forme ai massimi livelli del "giuslavorismo creativo")»¹³.

Il fenomeno è talmente evidente da aver suscitato inchieste giornalistiche, le quali giungono alla conclusione che nelle (false) cooperative, «il meccanismo è quasi sempre lo stesso. S'intestano le cooperative ad anziani, disabili, tossicodipendenti, che in cambio di una firma ricevono poche decine di euro. Poi si dà il via all'attività, sfruttando le agevolazioni previste per questo genere d'impresa, con assunzioni in nero, buste paga inferiori ai pagamenti effettivamente corrisposti, straordinari nascosti in altre voci contabili, contributi e tasse non versate. Formalmente, i lavoratori sfruttati sono soci della coop. Ma essendo ricattati, le loro decisioni sono dirette dal presidente o dai suoi fantocci. Quando gli investigatori arrivano alle società, si trovano di fronte a società in liquidazione, a patrimoni pari a zero, ad amministratori fittizi»¹⁴.

E ancora, recentemente, «un'indagine della Procura di Milano ha acceso i fari su stipendi al di sotto della soglia di povertà per personale di una cooperativa (commissariata) che ha come committenti enti culturali internazionali. [...]. Retribuzioni considerate sotto la soglia di povertà, che oscillano tra i quattro, cinque, sei euro netti

¹³ Asnaghi, 2011.

¹⁴ Carlucci, De Riccardis, 2010, 26.

l'ora. Stipendi molto bassi che non garantiscono condizioni di vita dignitose: sono quelli che percepiscono i lavoratori di molte cooperative attive nei musei, nei teatri, fondazioni. [...]. È uno schema già visto in altri ambiti: dalla logistica alla moda, al settore della vigilanza privata. [...]. Chi segue da tempo queste vicende, comunque, non è stupito dal sistema che prevede di esternalizzare il lavoro con cifre al ribasso»¹⁵. In relazione alle iniziative giudiziarie della Procura della Repubblica di Milano¹⁶, si è rilevato che «a giudicare dai risultati pratici, hanno portato più beneficio ai lavoratori e alle casse dello Stato le inchieste della procura di Milano sulla somministrazione del lavoro nel mondo della logistica che le lotte sindacali o del governo. [...]. Le indagini che dal 2021 a oggi hanno caratterizzato la procura milanese – guidate dal pm Paolo Storari insieme al nucleo Pef della Guardia di finanza di Milano – hanno portato per il momento a un recupero di Iva pari a 434 milioni [...]. Mentre per quanto riguarda gli addetti ai trasporti, il numero degli stabilizzati (cioè regolarizzati e portati dentro l'azienda madre) potrebbe aggirarsi intorno ai 10mila. Questo è il risultato di quello che gli inquirenti chiamano il “modello Milano”, basato sostanzialmente sull'idea che non debbano essere messe sotto la lente le cooperative false che somministrano il lavoro e che spesso falliscono scomparendo dai radar del fisco, il cui responsabile si rivela un mero prestanome. Il responsabile da “aggredire”, secondo la procura milanese, deve essere invece il beneficiario finale, il grande gruppo che lavora e fattura. Ed è a quest'ultimo che gli inquirenti chiedono conto. [...]. L'accusa – che è anche un *j'accuse* più ampio sul mercato del lavoro – è di aver esternalizzato la manodopera servendosi appunto di cooperative false o comunque non rispettose dei versamenti fiscali e dei contributi Inps, anche per evitare, come si legge nei decreti di sequestro, “le dinamiche tipiche delle relazioni industriali e determinando, di fatto, una somministrazione illecita di manodopera”. Gli inquirenti parlano chiaramente di “gravi condotte che agevolano lo sfruttamento dei lavoratori e che determinano concorrenza sleale”»¹⁷.

In termini più generali, quindi, nel caso delle false cooperative, si concentrano e combinano sia gli «svantaggi che i lavoratori subiscono in via indiretta perché riguardano il produttore per cui lavorano, schiacciato dal potere del suo committente» oppure che, liberamente e consapevolmente, si limita a co-definire a monte con il committente stesso condizioni di lavoro “al ribasso” per i propri dipendenti e contrattare il proprio *mark-up*, sia la scarsa incisività della contrattazione collettiva, cui certamente contribuisce «il pluralismo pernicioso favorito dalla stessa triplice, e dalla concorrenza interna tra le categorie delle stesse tre confederazioni storiche», che «costituisce essa stessa un fattore di ribasso delle condizioni di lavoro»¹⁸.

In conclusione, le false cooperative rappresentano così oggi nel mercato uno strumento di largo utilizzo, funzionale a dare una veste giuridica formalmente lecita allo scopo realmente perseguito di eludere le regole di tutela del lavoro (ma, come sopra sinteticamente rilevato, non solo di quelle) e ottenere ingenti profitti e margi-

¹⁵ D'Agostino, 2025, 7. Cfr. Ferrarella, 2025a, 20; Andreis, Evangelista, 2025, 1; Osmetti, 2025, 18.

¹⁶ Su cui v. le approfondite analisi contenute in Alvino, Razzolini, 2026.

¹⁷ Monaci, 2025.

¹⁸ Nogler, 2022, rispettivamente 158 e 161.

nalità, per di più falsando la concorrenza tra imprese (a discapito anche delle cooperative animate da genuino spirito mutualistico).

3. A fronte del caso di studio delle (false) cooperative – emblematico di come un risalente e persistente fenomeno patologico continui da decenni a perpetuarsi nonostante sia ampiamente noto e stigmatizzato – ci si deve domandare, ricorrendo necessariamente a un’impostazione interdisciplinare, che cosa non funzioni in termini di effettività ed efficacia nel “sistema giuslavoristico” e, più in generale, nel “sistema sanzionatorio”.

In proposito, si ritiene di poter ipotizzare che il costo sanzionatorio della “trasgressione” delle regole puramente lavoristiche sia troppo basso. In altre parole, nell’analisi costi-benefici, per le imprese (*rectius*, come vedremo in questo e nei successivi paragrafi, per i *managers* delle stesse) la scelta economicamente più conveniente è quella di affrontare l’alea di una sanzione (eventuale e non sempre significativa in termini quantitativi) piuttosto che sostenere il costo (certo e consistente) del pieno rispetto del “diritto del lavoro e della previdenza sociale”.

Ciò vale a maggior ragione se – come certamente avviene in alcuni settori – la “trasgressione delle regole” rappresenta ormai nel contesto socioeconomico di riferimento la “norma” e, viceversa, il “rispetto delle regole” (con i relativi maggiori costi e il conseguente rischio di “spiazzamento” rispetto ai *competitors*) assume il carattere di “eccezione”¹⁹. Al riguardo, si deve infatti osservare che gli interventi della Magistratura del lavoro inerenti alle false cooperative – sia quelli volti a sanzionare forme illecite di somministrazione di manodopera, sia quelli volti a definire condizioni retributive conformi all’art. 36 Cost. (come pure, in caso di appalto, all’art. 29, c. 1-*bis*, d.lgs. 276/2003²⁰, recentemente introdotto dal d.l. 19/2024, convertito in l. 56/2024) e ad applicare la responsabilità solidale tra committente e appaltatore *ex art. 29, c. 2, del medesimo d.lgs. 276/2003* – sono pur sempre interventi di carattere puntuale e sporadico, essendo ovviamente condizionati dall’azione in giudizio dei lavoratori o tutt’al più degli enti previdenziali (per la parte contributiva).

D’altro canto, ai *managers* che gestiscono le imprese committenti, l’“assetto gestionale concretamente adottato” impone il raggiungimento di ingenti Ebitda ovvero di significativi risultati in termini di utile a breve termine. Dato questo obiettivo economico e manageriale prioritario, va osservato che – come è naturale – le sentenze della magistratura del lavoro trovano applicazione ai 5, 10, 20 soci lavoratori della cooperativa che, attraverso un percorso «non facile e non facilitante»²¹, impugnano e contestano la liceità dell’appalto ovvero le condizioni salariali loro applicate, ma per gli altri 700 o 800 soci lavoratori non si imputa il rapporto al committente ovvero si mantiene il trattamento retributivo più basso. Ne risulta, quindi, che le conseguenze economiche

¹⁹ Cfr. Razzolini, 2025, 172 (in particolare, nt. 21).

²⁰ Su cui v. Alvino, 2025.

²¹ Maresca, 2026, 59, osserva poi che si tratta – come non potrebbe che essere – di una giustizia del caso singolo che si materializza al di fuori del luogo di lavoro e che comporta, peraltro, un’ulteriore implicazione che riguarda la *convenienza economica* del lavoro illegale per chi se ne avvale, attesa la percentuale limitata di coloro che si rivolgono al giudice del lavoro.

della decisione giudiziale relativa ai 5, 10 o 20 soci lavoratori rappresentano una sopravvenienza negativa eventuale e comunque assorbibile senza particolari problemi e senza incidere sulla convenienza complessiva della operazione “al ribasso” sul costo del lavoro posta in essere dall’impresa committente e dalla falsa cooperativa.

In sintesi, la “trasgressione” delle regole giuslavoristiche rappresenta la scelta economicamente più conveniente per i *managers*, che basano le loro decisioni anche sulla possibilità di conseguire degli MBO direttamente dipendenti dai risultati di bilancio a breve termine.

Se, invece, l’intervento sanzionatorio fosse un intervento di sistema e con un’incidenza economica e reputazionale più consistente, evidentemente le scelte dei *managers* e delle imprese potrebbero essere effettivamente orientate in altra direzione, come pare essere recentemente avvenuto a seguito di alcune note inchieste della Procura di Milano, alcune delle quali già sopra citate²².

Alla luce di questa osservazione – pur con tutte le possibili diverse valutazioni giuridiche relative a tali iniziative della magistratura penale²³ – si deve rilevare come solo quest’ultima disponga degli strumenti sanzionatori per realizzare un intervento efficace²⁴ e a largo spettro, affiancando alla disciplina giuslavoristica un’articolata combinazione di norme penali e tributarie²⁵: dall’603-*bis* c.p. («Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro») all’art. 3 («Controllo giudiziario dell’azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento») della l. 199/2016 (disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro) e all’art. 34 (amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende) del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), dal d.lgs. 231 del 2001 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società) al d.lgs. 74/2000 (disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).

Si è così giunti a formulare un’ipotesi interpretativa che sarà ora sottoposta al vaglio di un’analisi condotta dalla prospettiva dell’economia del lavoro e dell’economia applicata.

4. In una prospettiva microeconomica, le cooperative di lavoro sono una forma organizzativa peculiare del panorama produttivo, caratterizzata dalla coincidenza parziale tra proprietà e forza lavoro. In esse, i soci sono al contempo lavoratori e

²² V. anche Marcer, 2024, 13; Ferrarella, 2025b, 29.

²³ Cfr. Mucciarelli, 2026, ove l’indicazione anche dei numerosi contributi dottrinali di ambito penalistico dedicati all’esperienza giudiziaria milanese.

²⁴ Razzolini, 2025, 172 e 173, nt. 24, nell’ambito di una puntuale ricostruzione delle divergenti opinioni giuridiche rispetto alle iniziative della Procura di Milano, osserva, con riferimento a tale «approccio estremamente pragmatico» e in relazione a una vicenda che coinvolgeva società cooperative, che: «L’efficacia dell’intervento penale è dimostrata dal fatto che una delle tre società cooperative, al fine di evitare il provvedimento, ha immediatamente aumentato la retribuzione corrisposta del 43,7%, passando a una retribuzione oraria netta di 7,23 euro (da 5,03). Un risultato che né l’ispettorato del lavoro, né il sindacato sono mai riusciti a ottenere».

²⁵ Cfr. Maresca, 2026, 61 ss.

titolari dell'impresa, con un duplice ruolo che promette maggiore partecipazione e condivisione dei risultati, ma che al tempo stesso genera complesse dinamiche di *governance*, potenziali inefficienze ed eventualmente, come è stato ampiamente discusso, comportamenti illeciti. Pur perseguendo finalità mutualistiche, le cooperative si muovono entro contesti di mercato concorrenziale e devono affrontare le stesse sfide gestionali delle imprese tradizionali. Questa duplice natura – impresa e istituzione sociale – rappresenta insieme la loro forza e la loro fragilità.

L'obiettivo di questa parte di analisi è indagare, da una prospettiva microeconomica, le principali disfunzioni che ne compromettono l'efficienza, alla luce della teoria dell'agenzia e delle caratteristiche strutturali dei mercati in cui esse operano.

Nei settori caratterizzati da basso valore aggiunto e da un'elevata incidenza del costo del lavoro – quali il facchinaggio, i servizi di pulizia, la logistica o alcune attività di supporto industriale – la concorrenza si concentra prevalentemente sul prezzo. In tali contesti, la pressione competitiva tende a tradursi in una sistematica compressione dei costi, che incide in primo luogo sui livelli stipendiali e sulle condizioni di lavoro.

In questi mercati, la concorrenza non produce necessariamente un miglioramento dell'efficienza allocativa o della qualità dei servizi, ma viceversa può innescare un circolo vizioso in cui la riduzione dei prezzi si accompagna a un progressivo deterioramento salariale nonché delle tutele lavoristiche e a forme crescenti di precarizzazione.

Il modello cooperativo, che dovrebbe fondarsi sulla partecipazione e sulla mutualità, rischia così di piegarsi a logiche di competizione estrema, perdendo la propria funzione originaria di tutela del lavoro e trasformandosi in un mero strumento di fornitura di manodopera.

A ciò si aggiungono limiti di natura gestionale e dimensionale. Molte cooperative operano su scala ridotta, in mercati frammentati e altamente concorrenziali, senza poter beneficiare di economie di scala o di apprendimento. La limitata capacità di investimento in capitale umano e tecnologico accresce la dipendenza da contratti esterni e subappalti, spesso a condizioni economicamente penalizzanti. Ne deriva una tensione strutturale tra sostenibilità economica e rispetto dei principi cooperativi, che diventa particolarmente acuta in assenza di adeguati meccanismi di *governance* e di controllo interno. In tali condizioni, la cooperativa si riduce, come già rilevato sopra, a un "serbatoio di manodopera", esponendosi al rischio di configurare, di fatto, forme di somministrazione illecita di lavoro.

In questo ambito, la teoria dell'agenzia²⁶ fornisce un quadro analitico utile per interpretare molte delle disfunzioni che emergono nel funzionamento delle cooperative di lavoro. Essa analizza le relazioni contrattuali in cui un soggetto (il principale) delega a un altro soggetto (l'agente) l'esecuzione di un compito, in presenza di asimmetrie informative e di interessi non perfettamente allineati.

Più nel dettaglio, si configura un problema analitico in cui il principale massimizza il proprio obiettivo – ad esempio il profitto, le vendite, il benessere dei soci o il valore del progetto – delegando l'esecuzione del compito a un agente che, a sua volta, fornisce il proprio sforzo in cambio di un corrispettivo prevalentemente monetario²⁷.

²⁶ Ad esempio, Jensen, Meckling, 1976; Hart, 1995.

²⁷ Sotto il profilo analitico, il problema di un principale che massimizza il proprio obiettivo di profitto, delegando il compito a un agente che a sua volta eroga il proprio sforzo si tra-

Nel contesto cooperativo, tale schema risulta particolarmente complesso, poiché i soci sono al tempo stesso principali e agenti: beneficiari dei risultati economici e soggetti chiamati a erogare lo sforzo produttivo. Questa sovrapposizione di ruoli genera ambiguità nei meccanismi di incentivazione e di controllo e rende strutturalmente complessa la gestione dei costi di agenzia. Di conseguenza, si manifestano con frequenza sia fenomeni di selezione avversa (*adverse selection*), sia comportamenti opportunistici (*moral hazard*) di tipo post-contrattuale. La selezione avversa si verifica quando, in presenza di informazione incompleta, l'organizzazione, o nella fattispecie la cooperativa, non è in grado di distinguere *ex ante* tra lavoratori con diversi livelli di produttività o motivazione, con effetti negativi sulla qualità complessiva del lavoro. Il comportamento opportunistico emerge invece quando lo sforzo individuale non è pienamente osservabile e i soci-lavoratori sono incentivati a ridurre l'impegno confidando nella ripartizione collettiva dei risultati.

L'approccio della teoria dell'agenzia consente così di formalizzare le tensioni tra i diversi soggetti economici operanti all'interno delle cooperative. Nelle attività svolte in forma di lavoro di squadra, tipiche delle cooperative di lavoro, il risultato complessivo dipende infatti dall'apporto di ciascun componente. Poiché lo sforzo lavorativo non è perfettamente osservabile, si rende necessaria la progettazione di schemi contrattuali idonei a incentivare l'agente a fornire il livello di impegno desiderato. In presenza di informazione completa, tale problema risulterebbe agevolmente risolvibile, potendo la remunerazione essere direttamente vincolata allo sforzo effettivamente erogato; in condizioni di informazione incompleta, invece, i contratti devono necessariamente fondarsi su risultati osservabili, introducendo meccanismi di incentivazione legati alla performance. Nel caso delle cooperative di lavoro, caratterizzate da attività svolte in forma collettiva, la coincidenza tra assemblea dei soci, organi di controllo e base lavoratrice accentua i problemi di comportamento opportunistico e di *free riding*. In assenza di efficaci strumenti di monitoraggio e di incentivazione, la coincidenza tra soggetti controllati e soggetti deputati al controllo indebolisce la capacità di governo dell'organizzazione e apre spazi a comportamenti opportunistici, talvolta occupati da figure anomale o da pratiche ai limiti dell'illegalità, si pensi agli estremi del "caporalato" o ai soci "occulti".

5. Le criticità descritte si accentuano ulteriormente quando le cooperative operano all'interno di contratti di appalto o di subappalto. In tali relazioni, il committente (principale) delega all'appaltatore (agente) l'esecuzione di un servizio o di un'opera, perseguendo un obiettivo di minimizzazione dei costi. Contestualmente, l'appaltatore non solo ha l'obiettivo di ottenere il contratto di appalto, ma anche di gestire la realizzazione del servizio o dell'opera godendo di una rendita. La teoria dell'agenzia ci dice che, *ex ante*, il committente offre il corrispettivo monetario più basso possibile, compatibile con il vincolo che l'appaltatore accetti il lavoro per quella cifra;

duce in: Principale: *max Profitto*; Sotto ai vincoli che l'Agente: accetti di svolgere il compito, data la remunerazione w e il costo dello sforzo $c(e)$: (IR): $U_A = w - c(e) \geq 0$; abbia incentivo a rivelare lo sforzo erogato, alto H o basso L : (IC): $w_H - c(e_H) \geq w_L - c(e_L)$. Per chi avesse interesse ad approfondire, cfr. Tirole, 1988, 51; Bellflamme, Peitz, 2015, 16.

mentre, *ex post*, osserva la realizzazione del lavoro e garantisce non solo che l'opera/servizio venga fatto come richiesto, ma che non siano stati posti in essere comportamenti inefficienti (erogazione di impegno/sforzo minimo) o illeciti. In tali relazioni, la cooperativa assume il ruolo di agente rispetto all'impresa committente, che agisce come principale orientato alla minimizzazione dei costi. La cooperativa si trova così in una posizione intermedia: da un lato deve gestire i propri problemi interni di incentivazione e coordinamento dei soci lavoratori; dall'altro è sottoposta ai meccanismi di controllo e alle pressioni economiche imposte dal committente.

Quando il servizio richiesto ha un profilo qualitativo basso – tipicamente i casi di facchinaggio, pulizie, vigilanza non armata, edilizia di fatica – il potere contrattuale del committente è elevato e il mercato è caratterizzato da una forte concorrenza di prezzo, il rischio economico e organizzativo viene sistematicamente trasferito lungo la filiera fino all'ultimo anello, rappresentato dai lavoratori. Infatti, la scelta del committente si basa unicamente sulla minimizzazione dei costi, cioè viene impiegata la cooperativa che offre il servizio a prezzo più basso. In questo contesto, la selezione avviene prevalentemente sul prezzo e non sulla qualità o sulla regolarità del lavoro. Le cooperative che rispettano pienamente le tutele lavoristiche risultano progressivamente espulse dal mercato, mentre sopravvivono – e talvolta prosperano – quelle disposte ad adottare pratiche elusive o illecite.

Si configura così un tipico problema di selezione avversa a livello di mercato: il criterio del prezzo più basso premia operatori non virtuosi e penalizza quelli che internalizzano i costi della legalità. In tali condizioni, la forma cooperativa può essere utilizzata in modo puramente strumentale per ridurre il costo del lavoro, comprimere i salari e aggirare le tutele contrattuali, dando luogo a fenomeni di lavoro povero e, nei casi più gravi, a infiltrazioni criminali.

Vale ancora la pena sottolineare come emerga una diffusa carenza di responsabilità imprenditoriale, che si manifesta nell'assenza di un adeguato sistema di monitoraggio dei fenomeni di sfruttamento lavorativo. Tale carenza sembra riflettere una scarsa percezione del disvalore sociale connesso a pratiche illecite nel mercato del lavoro, in particolare nell'utilizzo strumentale delle cooperative e nel funzionamento dei sistemi di appalto.

6. Le analisi svolte nei paragrafi precedenti consentono di trarre alcune considerazioni conclusive sul rapporto tra regolazione del lavoro, scelte degli operatori economici ed equilibrio concorrenziale dei mercati. Il caso delle cooperative di lavoro – e, in particolare, delle false cooperative – mostra con particolare evidenza come la mera esistenza di un apparato normativo articolato non sia di per sé sufficiente a garantire la regolarità del lavoro, laddove le regole risultino scarsamente effettive e i meccanismi di controllo e sanzione non incidano concretamente sulle strategie imprenditoriali e sulle pratiche organizzative delle imprese.

In questo quadro economico e fenomenico – ferma restando l'opportunità di favorire l'adozione di strategie di *governance* partecipativa più evolute (sistemi di remunerazione collegati ai risultati, processi decisionali trasparenti, formazione manageriale e strumenti di rendicontazione sociale) – il ruolo dei meccanismi sanzionatori risulta centrale. Tuttavia, una risposta efficace richiede politiche di regolazione e

meccanismi sanzionatori che siano credibili. Occorrerebbe, in particolare, l'imposizione di prezzi minimi per il servizio appaltato che tenga conto delle tabelle salariali "rappresentative" applicabili agli appaltatori. Il tutto dovrebbe essere accompagnato da controlli stringenti sulla qualità del servizio erogato, non solo in termini di risultato finale, ma anche in riferimento alla regolarità del lavoro (rispetto dei tempi dei contratti di lavoro, assenza di infortuni sul lavoro, assenza di danni eventuali, ecc.). Il costo atteso dell'utilizzo di forza lavoro derivante da somministrazione illecita di manodopera o dall'impiego di false cooperative dovrebbe essere così elevato da togliere ogni convenienza economica al committente dotato del potere di mercato.

Sotto questo profilo, tanto l'analisi giuslavoristica quanto quella microeconomica convergono invece nel mettere in luce come, nei settori caratterizzati da elevata intensità di lavoro e forte concorrenza di prezzo, la violazione delle regole tenda oggi a configurarsi come una scelta economicamente razionale.

Quando il rispetto della normativa comporta costi certi e immediati, mentre il rischio sanzionatorio appare incerto, differito nel tempo e in larga misura assorbibile, l'analisi costi-benefici degli operatori economici – e, in particolare, dei *manager* delle imprese committenti – finisce per privilegiare strategie fondate sulla compressione del costo del lavoro e sull'esternalizzazione del rischio lungo la filiera produttiva.

Più nello specifico, la funzione deterrente della sanzione dipende in modo cruciale non solo dalla probabilità che il comportamento illecito venga scoperto attraverso controlli e indagini, ma anche dall'eventualità che, in seguito a tali controlli, si apra un procedimento giudiziario, si giunga a sentenza e venga effettivamente irrogata la sanzione. Se la probabilità che tali eventi si verifichino entro un arco temporale limitato – ad esempio entro i termini richiamati dalla normativa sugli appalti – risulta estremamente ridotta, la funzione deterrente della sanzione risulta ulteriormente e significativamente indebolita.

A ciò si aggiunge che il committente o la cooperativa spuria tendono a privilegiare obiettivi di breve periodo, massimizzando la redditività immediata. Prima che la sanzione diventi effettiva, la cooperativa spuria può essere sciolta o svuotata, mentre i responsabili delle decisioni possono aver già mutato posizione. La distanza tra i tempi della giustizia e quelli dei mercati finisce così per depotenziare in modo significativo l'efficacia degli strumenti sanzionatori.

L'apporto dell'analisi microeconomica consente di chiarire ulteriormente tale dinamica. Le asimmetrie informative, i problemi di incentivazione e le carenze nei meccanismi di monitoraggio, letti attraverso la lente della teoria dell'agenzia, favoriscono comportamenti opportunistici sia all'interno delle cooperative, sia nei rapporti di appalto e subappalto. In questi contesti, i processi di selezione avversa tendono a espellere dal mercato gli operatori più virtuosi, mentre sopravvivono e prosperano quelli disposti ad adottare pratiche elusive o illecite. Il lavoro povero e il *dumping* sociale non rappresentano, dunque, deviazioni episodiche, ma esiti strutturalmente prevedibili di assetti regolatori e concorrenziali distorti.

Ne discende che l'effettività della regolazione del lavoro non può essere valutata esclusivamente in termini di tutela individuale dei lavoratori, ma deve essere considerata anche come strumento di regolazione del mercato e di garanzia di una concorrenza leale tra imprese. Affinché le norme incidano realmente sulle scelte degli operatori economici, è necessario che il costo atteso della violazione – in termini

economici, organizzativi e reputazionali²⁸ – superi stabilmente il beneficio derivante dalla trasgressione.

Ciò implica non solo sanzioni formalmente severe, ma soprattutto controlli tempestivi, un'elevata probabilità di applicazione e interventi capaci di colpire le pratiche organizzative e le strategie di esternalizzazione che alimentano il *dumping* sociale.

In questa prospettiva, l'intervento sanzionatorio non dovrebbe limitarsi alla repressione dei singoli illeciti o dei soggetti formalmente responsabili, ma mirare a incidere sull'ambiente organizzativo dell'impresa, sulle pratiche lavorative e sulle modalità strutturali che rendono conveniente il ricorso a false cooperative e a forme di somministrazione illecita di manodopera. Solo un approccio di sistema, capace di integrare strumenti giuslavoristici, penalistici e tributari, può risultare idoneo a modificare in modo duraturo gli incentivi economici degli operatori.

Un'efficace regolazione del lavoro può così contribuire non soltanto a contrastare lo sfruttamento e il lavoro povero, ma anche a ricostruire condizioni di concorrenza fondate sulla qualità, sulla legalità e sulla sostenibilità dei modelli organizzativi. In tal senso, il diritto del lavoro, inteso in senso ampio e integrato con altre discipline, può svolgere un ruolo attivo nei processi di trasformazione del capitalismo contemporaneo, orientando il mercato verso un equilibrio più avanzato tra efficienza economica e tutela del lavoro, confermando come la regolazione del lavoro, se effettiva, costituisca non solo uno strumento di tutela, ma anche una leva essenziale di governo delle scelte degli operatori economici e della concorrenza tra imprese.

Riferimenti bibliografici

- Alvino I. (2025). Il livello dei trattamenti negli appalti privati alla luce del nuovo art. 29, co. 1-bis, d.lgs. n. 276/2003. DLM, I: 41 ss.
- Alvino I., Razzolini O. (2025). *Caporalato e sfruttamento del lavoro nelle filiere. Analisi interdisciplinare a partire dalle indagini della Procura della Repubblica di Milano*. Roma: Quaderni Fondazione Brodolini.
- Andreis E., Evangelista C. (2025). I lavori sottopagati nella ricca Milano. *Corriere della Sera-Milano*, 09.01.2025, 1.
- Asnagli A. (2011). Appalti: norme da coordinare e ampliare. Bollettino Adapt, 14.3.2011 n. 10. Testo disponibile su: www.bollettinoadapt.it (consultato: 09.01.2026).
- Belleflamme P., Peitz M. (2015). *Industrial organization: markets and strategies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Carlucci D., De Riccardis S. (2010). Schiavi e caporali. Lo scandalo di Natale delle false cooperative. *La Repubblica*, 10.02.2010, 26.

²⁸ Sul punto Maresca, 2026, 63. Al riguardo già Del Punta, 2019, 19-20 acutamente osservava come «possano essere anche gli anonimi consumatori globali a favorire indirettamente la tutela dei lavoratori, giocando sistematicamente sul terrore delle imprese di perdere la propria “reputazione commerciale”» e che tale nuovo “strumento” di tutela dei lavoratori «non dovrebbe essere vissuto dalla cultura giuslavoristica come una ferita narcisistica: è il lavoro, in fondo, che conta, più che il suo diritto».

- Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia (1959). *Rapporti particolari di lavoro: contratto a termine, lavoro in appalto, lavoro a domicilio, apprendistato* (relatori On. L. Rubinacci, On. A. Butté). In: Aa.Vv., *Relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia*, vol. VIII. Roma: Segretariati generali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
- D'Agostino A. (2025). Il caporalato si diffonde anche nella cultura: 4 euro l'ora per lavorare come maschere a teatro. *Avvenire*, 09.01.2025, 7.
- Del Punta R. (2019). Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato. *WP CSDLE "Massimo D'Antona"*, n. 395.
- Ferrarella L. (2025a). Sottopagati alla Scala e al Piccolo Teatro, Coop commissariata. *Corriere della Sera*, 08.01.2025, 20.
- Ferrarella L. (2025b). Amazon versa al Fisco oltre 180 milioni e cambia algoritmo. *Corriere della Sera*, 05.12.2025, 29.
- Hart O. (1995). *Firms, contracts, and financial structure*. London: Clarendon press.
- Ichino P. (1997). Il lavoro interinale e gli altri varchi nel "muro" del divieto di interposizione. *DLR*: 503 ss.
- Marcer S. (2024). «Frode fiscale e corrieri di altri sfruttati». Sequestrati 121 milioni ad Amazon Italia. *Avvenire*, 24.7.2024, 13.
- Maresca A. (2026). Le tecniche di applicazione dei diritti dei lavoratori negli appalti: il metodo Storari. In: Alvino I., Razzolini O. (2025). *Caporalato e sfruttamento del lavoro nelle filiere. Analisi interdisciplinare a partire dalle indagini della Procura della Repubblica di Milano*. Roma: Quaderni Fondazione Brodolini, 49 ss.
- Meckling W.H., Jensen M.C. (1976). Theory of the Firm. Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *JFE*, 4: 305 ss.
- Monaci S. (2025). Logistica, 434 milioni di Iva evasa recuperati grazie alle inchieste sui big, 9.2.2025. Testo disponibile su: www.ilsole24ore.com (consultato: 09.01.2026).
- Mucciarelli F. (2026). La cura "coattiva" dell'impresa: sfruttamento del lavoro e amministrazione giudiziaria. In: Alvino I., Razzolini O. (2025). *Caporalato e sfruttamento del lavoro nelle filiere. Analisi interdisciplinare a partire dalle indagini della Procura della Repubblica di Milano*. Roma: Quaderni Fondazione Brodolini, 23 ss.
- Nogler L. (2022). Postfazione. Un Quaderno utile per l'autoanalisi del giuslavorista. In: Luisetto L.G., Nogler L. (a cura di), *Una nuova agenda statunitense di contrasto al monopolio nei mercati del lavoro*. Roma: Fondazione Brodolini, 155 ss.
- Osmetti C. (2025). Lavoratori sfruttati pure alla Scala. Paghe da fame avallate dai sindacati. *Libero*, 09.01.2025, 18.
- Razzolini O. (2025). Gli appalti pubblici e la tutela del lavoro: spunti a partire dalle inchieste della Procura milanese. In: D'Onghia M., Trimarchi M., Di Noia F. (a cura di), *La dimensione sociale degli appalti pubblici*. Bari: Cacucci, 163 ss.
- Roccella M. (2010). *Manuale di diritto del lavoro*, IV ed. Torino: Giappichelli.
- Sapelli G. (2006). *Coop. Il futuro dell'impresa cooperativa*. Torino: Einaudi.
- Scarpelli F. (2006). Cooperative vere e cooperative non genuine: quali tutele per i lavoratori? Intervista a Dario Vedani, Responsabile legislazione del lavoro Legacoop Lombardia. *Note Informative*, n. 37/2006, 70 ss.
- Tiraboschi M. (1994). "Agenzie" di servizi e cooperative di produzione e lavoro. *LG*: 559 ss.
- Tirole J. (1988). *The theory of industrial organization*. MIT press.